#### CAPITOLO I

## LO STUDENTE-ATLETA, L'ATLETA-STUDENTE O PIÙ SEMPLICEMENTE L'ATLETA? UNA QUESTIONE NON SOLO TERMINOLOGICA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'importanza del tema della dual career: rinvio. – 3. Alle origini (americane) della nozione di studente-atleta. – 3.1. La National Collegiate Athletic Association (NCAA) e il concetto di amateurism (sport dilettantistico). – 3.2. La sentenza University of Denver v. Nemeth e la nascita della nozione di student-athlete. – 3.3. La nozione di student-athlete sotto attacco. – 4. Studente-atleta o atleta-studente? Negli Stati Uniti e in Europa. Cambiando l'ordine degli addendi il risultato cambia?

#### 1. Premessa

Quando si affronta l'argomento della doppia carriera degli atleti è difficile, se non impossibile, non fare riferimento sia al più vasto tema dei rapporti tra l'attività fisico-sportiva e l'educazione, sia alla nozione di studente-atleta. Entrambi tali aspetti, per quanto importanti, devono, tuttavia, essere correttamente intesi e contestualizzati al fine di evitare pericolosi fraintendimenti.

Il tema dei rapporti tra l'attività fisico-sportiva e l'educazione non può dirsi certamente nuovo, essendo già presente nella cultura grecoromana. Secondo Aristotele, infatti, le materie che costituiscono il fondamento dell'educazione sono la grammatica, la ginnastica, il disegno e la musica<sup>1</sup>. Analogamente, Platone sosteneva che i fanciulli dovessero essere "educati" alla ginnastica sin dalla nascita e per tutta la vita in quanto se un corpo, per quanto vigoroso, non rende buona l'anima con la sua virtù, al contrario un'anima buona è in grado di mettere il corpo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ARISTOTELE, *Politica*, Libro settimo.

nella migliore condizione possibile. Secondo Platone, invero, l'anima e il corpo avrebbero dovuto essere educati entrambi in modo tale che «si armonizzassero tra loro tendendosi e allentandosi fino alla giusta misura»<sup>2</sup>. Come poi non ricordare il celeberrimo aforisma del poeta romano Giovenale *mens sana in corpore sano*<sup>3</sup>?

Nonostante tali autorevoli *testimonials*, ogni tentativo di legare il tema della doppia carriera degli atleti, come oggi lo intendiamo, alle opere di tali autori appare, a tutto concedere, un azzardo, nonostante l'indubbio fascino culturale che un tale approccio presenta. E ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, risulta ormai acclarato che, nella visione greco-romana dell'educazione, la formazione della mente veniva prima di quella del corpo e i due aspetti dovevano, pertanto, essere tenuti distinti anche sotto il profilo temporale, onde evitare che la seconda potesse influenzare negativamente la prima. Come si avrà modo di illustrare più avanti, per contro, l'approccio della doppia carriera, anche in contrapposizione a quello del *post* carriera, mira a permettere all'individuo di conciliare attività sportiva ed istruzione, permettendogli di sviluppare parallelamente le proprie abilità del corpo e della mente.

In secondo luogo, l'enorme distanza temporale e culturale tra l'epoca greco-romana e i nostri giorni suggerisce una massiccia dose di cautela prima di avventurarsi in pericolose comparazioni, pena il rischio di cadere nell'errore di formulare parallelismi tanto affascinanti quanto irrilevanti sul piano empirico. D'altra parte, è proprio lo sport che ci insegna che i paragoni sono molto spesso impossibili e, come tali, largamente inutili. Come scegliere il migliore tra Pelé e Maradona (calcio), tra Rod Laver e Bjorn Borg (tennis), tra Jessie Owens e Carl Lewis (atletica)? Troppo diverso si presenta il contesto storico-sociale-culturale-sportivo nel quale questi atleti hanno vissuto e gareggiato per poter effettuare un serio raffronto, tanto che si può ritenere che ciascuno di tali campioni sia stato il migliore del suo tempo.

In terzo luogo, sembra corretto ritenere che nella cultura grecoromana l'attività fisico-sportiva costituiva un aspetto, senz'altro importante, del più vasto concetto di educazione, atteggiandosi a materia che, insieme alle altre, doveva figurare all'interno di quello che oggi siamo soliti chiamare un "percorso formativo". Da questo angolo di visuale, pertanto, l'esperienza greco-romana potrebbe, tutt'al più, assumere rilevanza ai nostri giorni allorché si affronta il tema del c.d. sport per tutti:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PLATONE, *La Repubblica*, Libro terzo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> GIOVENALE, Satire, X, 356.

vale a dire, la necessità che il settore scolastico di ogni ordine e grado sia organizzato e strutturato per consentire ad ogni individuo di praticare un'attività sportiva al fine di poterne trarre tutti gli associati benefici psico-fisici. Come è facile intuire, si tratta di un tema fondamentale e nevralgico, soprattutto se analizzato nel contesto degli studi sulla tendenziale inattività fisica dei cittadini europei<sup>4</sup>, ma essenzialmente diverso da quello relativo alla doppia carriera degli atleti che si riferisce, invece, al problema della c.d. scolarizzazione dell'atleta (di alto livello).

### 2. L'importanza del tema della dual career: rinvio

La difficoltà di individuare un collegamento diretto tra la cultura greco-romana e il tema della *dual career* degli atleti come oggi viene declinato, sia nei vari contesti nazionali, sia a livello di Unione europea non significa, tuttavia, che quest'ultimo sia meno nobile o meno importante. Tutt'altro. Come si avrà modo di illustrare più avanti, il tema della doppia carriera degli atleti è strettamente connesso al diritto all'istruzione e, quindi, tocca direttamente il tema della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Se si accetta l'idea che la scelta dell'atleta di dedicare una parte considerevole della propria vita alla pratica sportiva non è né giusta né sbagliata, ma deve semplicemente essere rispettata, senza elevare l'atleta a modello culturale superiore, ma pure senza demonizzarlo e penalizzarlo per la sua scelta, allora risulta chiaro non solo che anche agli atleti deve essere assicurato il diritto all'istruzione, ma anche che tale diritto può essere garantito soltanto attraverso appositi accorgimenti che tengano conto di tre aspetti fondamentali:

- *i*) innanzitutto, che il tempo è una risorsa limitata per tutti, ma soprattutto per gli atleti i quali sono costretti a dedicare una parte rilevante di tale risorsa all'attività sportiva;
- *ii*) in secondo luogo, che attraverso la pratica sportiva l'atleta è in grado di sviluppare speciali attitudini e capacità (c.d. *soft skills*) in grado di essere applicate anche al di fuori del contesto sportivo;
- *iii*) in terzo luogo, che nel XXI secolo il concetto di educazione non può più essere relegato negli angusti ambiti dell'educazione formale, ma deve essere visto nel più vasto contesto del c.d. apprendimento perma-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> European Commission, Special Eurobarometer 472, Sport and physical activity, 2018.

nente (*lifelong learning*) all'interno del quale assumono rilevanza anche le forme di c.d. educazione informale e non formale<sup>5</sup>.

### 3. Alle origini (americane) della nozione di studente-atleta

La nozione di studente-atleta (*student-athlete* nella terminologia anglosassone) nasce negli Stati Uniti intorno agli anni '50 per finalità e con un significato completamente diversi (e decisamente meno nobili) rispetto a quelli che si sono venuti a sviluppare in Europa nel corso dell'ultimo decennio.

# 3.1. *La* National Collegiate Athletic Association (*NCAA*) *e il concetto di* amateurism (*sport dilettantistico*)

Per comprendere pienamente le ragioni che hanno portato alla nascita del concetto di studente-atleta nel panorama scolastico-sportivo americano occorre "riavvolgere il nastro" sino al 1906, anno di nascita della *National Collegiate Athletic Association* (NCAA), vale a dire l'organizzazione sportiva di *Colleges* e Università più grande al mondo, che riunisce circa 1.300 istituti scolastici e di cui gestisce i relativi programmi sportivi e campionati. Sin dall'inizio, infatti, la NCAA ha inteso operare una netta cesura tra lo sport professionistico e lo sport dei *Colleges* ed universitario ed ha individuato l'elemento in grado di giustificare tale differenziazione nel concetto (tanto vago, quanto variabile) di *amateurism*, ossia di sport amatoriale o dilettantistico. Secondo lo Statuto della NCAA del 1916 uno sportivo dilettante (*amateur*) veniva definito come colui che partecipa in attività sportive solo per piacere e per i benefici fisici, mentali, morali e sociali che ne derivano <sup>6</sup>.

Il corollario del principio dell'*amateurism* era rappresentato dal divieto di riconoscere agli atleti dei *Colleges* e delle Università qualsiasi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Per un primo accenno v. CEDEFOP, Linee guida per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, 2012, consultabile su https://ec.europa.eu/epale/it/resource-centre/content/linee-guida-europee-la-convalida-dellapprendimento-non-formale-e-informale.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>«One who participates in competitive physical sports only for the pleasure and the physical, mental, moral and social benefits directly derived therefrom» (traduzione nel testo a cura dell'Autore).

forma di remunerazione economica. Sennonché, mentre il concetto di *amateurism* non ha subito rilevanti modifiche nel corso degli anni (tanto che nell'ultima edizione del NCAA Manual Division I tale concetto viene definito come segue: «gli studenti-atleti devono essere dilettanti e la loro partecipazione all'attività sportiva deve essere motivata principalmente dall'educazione e dai vantaggi fisici, mentali e sociali che ne derivano. La partecipazione degli studenti-atleti all'attività sportiva dei *Colleges* è una vocazione e gli studenti-atleti devono essere protetti dal rischio di loro sfruttamento da parte di soggetti professionali e imprenditoriali» 7), il correlato principio del divieto per gli studenti-atleti di essere pagati per le loro prestazioni sportive ha subito notevoli trasformazioni e costituisce ancora oggi un tema di scottante attualità sociale e giuridica.

L'originario divieto assoluto di corrispondere qualsiasi compenso monetario agli atleti, anche sotto forma di borse di studio, venne per la prima volta derogato nel 1948 quando la NCAA riconobbe la liceità di borse di studio concesse agli atleti, purché l'importo erogato fosse limitato a coprire i costi rappresentati dalle tasse di iscrizione al *College* o all'Università (*tuition and fees*), con espressa esclusione dei costi relativi al vitto e all'alloggio. Successivamente, la NCAA riconobbe legittimo, dapprima, accordare agli atleti borse di studio in grado di coprire, oltre alle tasse di iscrizione, anche il vitto, l'alloggio più una piccola somma mensile (15 dollari) per le spese personali; successivamente, nel 2011 l'importo delle borse di studio è stato ampliato al fine di ricomprendere anche i costi relativi ai libri di testo obbligatori sino a giungere, in tempi più recenti, a borse in studio in grado di coprire *the full costs of attendance* così come determinato dalle singole Università e *Colleges*.

Tale evoluzione ha conosciuto il suo apice nella vicenda giudiziaria O'Bannon v. NCAA 8. Sebbene il caso riguardasse, nello specifico, la compatibilità con la normativa antitrust dell'obbligo imposto agli atleti di riconoscere gratuitamente alla NCAA la possibilità per quest'ultima di sfruttare commercialmente il nome e l'immagine degli atleti, le conclusioni cui sono giunti la Corte distrettuale e la Corte di appello si pre-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> «Student-athletes shall be amateurs in an intercollegiate sport and their participation should be motivated primarily by education and by physical, mental and social benefits to be derived. Student participation in intercollegiate athletics is an avocation and student-athletes should be protected from exploitation by professional and commercial enterprises» (traduzione nel testo a cura dell'Autore). Cfr. 2018-19 NCAA Division I Manual, consultabile su <a href="https://web3.ncaa.org/lsdbi/reports/getReport/90008">https://web3.ncaa.org/lsdbi/reports/getReport/90008</a>.

<sup>8</sup> O'Bannon v. NCAA, No. 14-16601 (9th Cir. 2015).

sentano estremamente rilevanti. In primo grado, infatti, il giudice Claudia Wilken aveva qualificato tale regola come un tipico accordo di prezzo in contrasto con la normativa antitrust, stabilendo, altresì, che gli atleti avevano il diritto di ricevere un importo fino ad un massimo di 5.000 dollari al mese a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dei loro nomi e delle loro immagini da parte della NCAA.

In grado di appello, tuttavia, la decisione di primo grado, pur essendo stata confermata per quanto riguarda la questione del carattere anticoncorrenziale della regola imposta dalla NCAA in ordine all'utilizzo dei diritti di immagine degli atleti, è stata riformata nella parte in cui prevedeva l'obbligo per il *Colleges* e le Università di corrispondere una somma di denaro agli atleti a titolo di stipendio in aggiunta alla borsa di studio. Secondo i giudici della Corte di appello, infatti, «la differenza tra offrire agli studentiatleti una borsa di studio collegata al fatto di frequentare un College o un'Università e offrire loro una somma di denaro priva di alcun collegamento con il percorso educativo seguito non è una questione di minore importanza, ma un vero e proprio salto logico-temporale. Una volta superata tale linea di demarcazione, non vi è più modo di ritornare al concetto di sport amatoriale [o dilettantistico]. Non c'è dubbio che [gli studentiatleti] continueranno a sfidare giudizialmente i limiti imposti dalla Corte distrettuale sino a quando non verrà loro riconosciuto il diritto ad ottenere il pieno valore commerciale del proprio nome e della propria immagine. A quel punto la NCAA dovrà rinunciare al principio dello sport amatoriale e il football collegiale si trasformerà in nient'altro che in una lega professionistica minore»9.

Non deve stupire, pertanto, che ancor oggi nei regolamenti della NCAA si afferma che uno studente-atleta può ricevere una borsa di studio sportiva senza violare il principio del dilettantismo a condizione che l'importo della borsa di studio non ecceda i costi per l'iscrizione e la frequenza (*cost of attendance*) al *College* o all'Università come stabiliti da ciascun istituto scolastico. Per contro, uno studente-atleta perde la qua-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> O'Bannon v. NCAA, No. 14-16601 (9th Cir. 2015). «The difference between offering student-athletes education-related compensation and offering them cash sums untethered to educational expenses is not minor; it is a quantum leap. Once that line is crossed, we see no basis for returning to a rule of amateurism and no defined stopping point; we have little doubt that plaintiffs will continue to challenge the arbitrary limit imposed by the district court until they have captured the full value of their NIL [names, images, and likenesses]. At that point the NCAA will have surrendered its amateurism principles entirely and transitioned from its "particular brand of football" to minor league status» (traduzione nel testo a cura dell'Autore).

lifica di atleta amatoriale e, pertanto, l'associata possibilità di partecipare alle competizioni intercollegiali se riceve aiuti finanziari che superano i costi di frequenza.

Il concetto di costi di frequenza, quindi, risulta una nozione variabile, la cui determinazione in concreto è rimessa alle decisioni di ciascun *College* e Università. Di regola, comunque tali costi comprendono le tasse di iscrizione, il vitto, l'alloggio, i libri, i costi per i mezzi di trasporto nonché ogni altra spesa connessa con la frequenza <sup>10</sup>.

# 3.2. *La sentenza* University of Denver v. Nemeth *e la nascita della nozione di* student-athlete

Ciò detto, per comprendere pienamente le ragioni che stanno alla base della nascita della nozione di studente-atleta occorre evidenziare due caratteristiche fondamentali che contraddistinguono lo sport dei *Colleges* ed universitario statunitense:

- a) da una parte, il fatto che negli Stati Uniti lo sport costituisce un elemento essenziale e centrale del percorso educativo offerto dai *Colleges* e dalle Università e molto spesso l'attività sportiva svolta a livello universitario rappresenta il trampolino di lancio verso lo sport professionistico. Contrariamente a quanto accaduto in Europa, infatti, negli Stati Uniti il settore scolastico di ogni ordine e grado è profondamente interconnesso con la pratica sportiva, tanto che gran parte degli atleti che raggiungono il livello professionistico hanno in precedenza militato nelle squadre universitarie e collegiali;
- *b*) dall'altra parte, il fatto che lo sport universitario e dei *Colleges* statunitense, relativo soprattutto al basket e al football maschile della Division I, costituisce un fenomeno di straordinaria rilevanza economica. A mero titolo esemplificativo, si segnala che nel 2010 la NCAA<sup>11</sup>, ha stipulato con l'emittente televisiva CBS un contratto della durata di 14 anni per

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Le regole NCAA sul supporto finanziario agli studenti-atleti sono particolarmente dettagliate e rigide: per esempio, nel concetto di costi per l'acquisto dei libri rientrano soltanto la spesa per i libri prescritti per i singoli insegnamenti, con esclusione dei libri semplicemente consigliati. Analogamente, nel concetto di vitto sono ricompresi soltanto tre pasti al giorno.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A partire dal 1973 la NCAA ha suddiviso i propri membri in tre divisioni: la Division I, la Division II e la Division III. In linea di massima le scuole delle Divisioni I e II possono offrire borse di studio agli studenti che partecipano all'attività sportiva, mentre a quelle di Divisione III è vietato. Generalmente, inoltre, le scuole più grandi partecipano all'attività della Divisione I mentre le più piccole giocano nella II e III.

la trasmissione televisiva del campionato maschile di basket a livello di *Colleges* (c.d. *NCAA March Madness*) per un controvalore di 10,8 miliardi di dollari. Non solo: nel 2015 la squadra di football degli Alabama Crimson Tide (che rappresenta la University of Alabama) ha vinto il campionato universitario organizzato dalla NCAA: da tale vittoria l'Università ha tratto un premio di 6 milioni di dollari, ma neppure un *cent* è finito nelle tasche dei giocatori. Analogamente, al termine del campionato maschile di basket del 2016 i Dipartimenti sportivi dei *Colleges* che militano nella *Atlantic Coast Conference* (in tutto 15) si sono spartiti la considerevole cifra di 40 milioni di dollari da spalmare sui prossimi 6 anni <sup>12</sup>. Anche in questo caso, nulla è stato ripartito tra i giocatori.

Entrambi tali aspetti aiutano a comprendere perché, da un punto di vista strettamente giuridico, il rapporto che viene ad instaurarsi tra l'Università e lo studente(-atleta) sia comunemente considerato di tipo contrattuale. Da un lato, infatti, lo studente si impegna a frequentare una determinata scuola e a partecipare al relativo programma sportivo, mentre, dall'altro lato, l'istituzione scolastica si impegna a fornirgli un supporto finanziario sotto forma di borsa di studio che copre i costi di frequenza. Tuttavia, mentre la borsa di studio può essere revocata, lo studente-atleta è legato al *College* o all'Università che lo ha scelto per tutta la durata del corso di studi.

In tale contesto, ripetutamente qualificato dalla giurisprudenza statunitense di tipo contrattuale <sup>13</sup>, il rischio che gli atleti dei *Colleges* e delle Università, in ragione del loro impegno e dei loro obblighi nei confronti dell'istituto scolastico di appartenenza, potessero essere considerati a tutti gli effetti dei lavoratori al pari dei loro colleghi professionisti (ancorché non pagati) – con tutto quello che ciò comporta in termini di salario minimo, assistenza medica, ecc. – era tutt'altro che remoto.

In effetti, tale rischio si concretizzò per la prima volta nel 1953 quando la Corte Suprema del Colorado stabilì che Ernest Nemeth, uno studente alla University of Denver al quale l'Università stessa, in considerazione delle sue prestazioni sportive (football), aveva concesso una bosa di studio e gli aveva affidato il compito di pulire i campi da tennis dell'Università dietro un corrispettivo di cinquanta dollari al mese, do-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> M. PIASECKI, Are College Athletes Employees?, consultabile su www.american bar.org/publications/insights\_on\_law\_andsociety/16/spring-2016/law-review--are-col lege-athletes-employees-.html.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Barile v. University of Virginia, 2 Ohio App. 3d 233,238 (Ohio Ct. App. 1981). Nello stesso senso v. Van Horn v. Indus. Accident Comm's, 33 Cal. Rptr. 169 /cal. Dist. Ct. App. 1963).

veva considerarsi a tutti gli effetti un lavoratore, con la conseguenza per cui, in caso di infortunio occorso durante la pratica sportiva lo studente aveva il diritto di essere risarcito dall'Università come un qualsiasi altro lavoratore. Secondo i giudici americani, uno studente assunto dall'Università per svolgere certi lavori che non fanno parte del programma educativo non differisce in nulla rispetto a qualsiasi altro dipendente che non segue alcun percorso educativo <sup>14</sup>. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie la Corte sottolineò che l'occupazione presso l'Università, per quanto concerne Nemeth, era strettamente collegata alla sua attività sportiva, tanto che lo studente-atleta non avrebbe mai potuto ottenere quel posto di lavoro se non fosse stato un giocatore di football <sup>15</sup>. La conclusione, pertanto, fu che Nemeth doveva essere considerato un lavoratore dipendente dell'Università che aveva subito un infortunio nel corso del rapporto di lavoro <sup>16</sup>.

Si trattava di una decisione potenzialmente in grado di mettere in ginocchio l'intero settore dello sport universitario statunitense che sino ad allora aveva costruito le proprie fortune sulla contrapposizione tra sport professionistico e sport amatoriale (quello, appunto, praticato dagli studenti nelle Università e nei *Colleges*).

Fu allora che la NCAA – per stessa ammissione di Walter Byres, il Direttore esecutivo della NCAA dal 1951 al 1987 – inventò il termine *student-athlete* con il preciso e deliberato scopo di convincere il pubblico e le Corti giudiziarie che i giocatori dei *Colleges* e delle Università non erano professionisti <sup>17</sup>. Di fronte al concreto rischio che tali atleti potessero essere considerati dei lavoratori subordinati, la NCAA cercò di mascherare la realtà enfatizzando il fatto che tali atleti erano, in realtà e prima di tutto, degli studenti. Sebbene molti di tali atleti venivano ingaggiati dalle varie Università in ragione dei loro meriti sportivi e veniva loro accordata una borsa di studio in cambio delle loro prestazioni atletiche, l'idea di fondo che si cominciò a diffondere era che tali studenti-atleti non differivano in nulla dagli altri studenti (non atleti), escludendo in radice qualsiasi possibilità di considerarli come dei lavoratori subordinati.

Tale idea fece ben presto breccia nella giurisprudenza americana la quale ha sempre escluso che gli studenti-atleti potessero essere conside-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> University of Denver v. Nemeth, 257 P.2d 423 (1953).

<sup>15</sup> University of Denver v. Nemeth, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> University of Denver v. Nemeth, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> W. BYERS, C. HAMMER, *Unsportsmanlike Conduct: Exploiting College Athletes*, University of Michigan Press, 1995.

rati dei lavoratori subordinati, legittimando il fatto che gli stessi non venissero pagati in cambio delle loro prestazioni sportive <sup>18</sup>. In tal senso, un importante riconoscimento si è avuto con la sentenza *NCAA v. Board of Regents of Univerity of Oklahoma* della Corte Suprema che ha riconosciuto che «la NCAA cerca di commercializzare un particolare tipo di football – il football dei *Colleges*. L'identificazione di questo "prodotto" con la tradizione accademica lo differenzia da, e lo rende più popolare degli sport professionistici cui può essere comparato, come, per esempio, il baseball delle serie minori. Al fine di conservare il carattere e la qualità del "prodotto", gli atleti non devono essere pagati, ma devono soltanto frequentare le lezioni» <sup>19</sup>.

Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto il Dipartimento del lavoro statunitense il quale ha escluso che gli studenti-atleti potessero essere considerati dei lavoratori dipendenti sottolineando che «in quanto parte integrante dei loro programmi scolastici, le scuole, pubbliche o private, possono permettere o richiedere agli studenti di impegnarsi in attività relative al giornale degli studenti, alla radio della scuola, al coro, al teatro, alle attività sportive interscolastiche ed altre simili attività. Le attività svolte dagli studenti in tali programmi, svolte essenzialmente per il bene dei partecipanti stessi come parte integrante delle opportunità formative offerte agli studenti dalla scuola, non costituiscono un lavoro così come inteso nella legislazione giuslavoristica (FLSA – *Fair Labor Standard Act*) e pertanto non danno luogo ad un rapporto tra lo studente e la scuola assimilabile a quello tra il datore di lavoro ed il lavoratore»<sup>20</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rensing v Ind. State Univ. Bd. of Trustees, 444 N.E. 2d 1170 (Ind. 1983); State Comp. Ins. Fund v. Indus Comm'n, 314 P2d 288 (Colo 1957); Waldrep v. Tex Emp'rs Ins. Ass'n, 21 S.W. 3d 692 (Tex. App. 2000); Coleman v. W. Mich. Univ., 336 N.W. 2d 224 (Mich. Ct. App. 1983). In dottrina, v. A. Epstein, P.M. Anderson, The Relationship Between a Collegiate Studente-Athlete and the University: An Historical and Legal Perspective, 26 Marq. Sports L. Rev. 287, 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> NCAA v. Board of Regents, 468 U.S. 85 (1984). «The NCAA seeks to market a particular brand of football – college football. The identification of this "product" with an academic tradition differentiates [468 U.S. 85, 102] college football from and makes it more popular than professional sports to which it might otherwise be comparable, such as, for example, minor league baseball. In order to preserve the character and quality of the "product", athletes must not be paid, must be required to attend class, and the like» (traduzione nel testo a cura dell'Autore).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Department of Labor, Field Operations Handbook, chapter 10, Subsection (a). «As part of their overall educational program, public or private schools may permit or require students to engage in activities in connection with dramatics, student publications, glee clubs, bands, choirs, debating teams, radio stations, intramural and